

DOTTOR CARLO BRUNETTI

NOTAIO

29122 Piacenza - Via IV Novembre n. 132

Tel. 0523/712590 - Fax 0523/014607

Repertorio n. 55769

Raccolta n. 22235

VERBALE DI RIUNIONE

DI CONSIGLIO DIRETTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore diciotto e quindici minuti

12 gennaio 2021, ore 18,15

In Piacenza, piazza Cavalli n. 2, presso la sede del Comune di Piacenza.

Dinanzi a me dottor Carlo Brunetti, Notaio in Piacenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza, è personalmente comparsa la signora:

- **BARBIERI Patrizia**, nata a Cremona l'8 maggio 1960, domiciliata per la carica a Piacenza, via Verdi n. 41, codice fiscale BRB PRZ 60E48 D150R.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della fondazione denominata:

"FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA"

con sede in Piacenza, via Verdi n. 41, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura U.T.G. di Piacenza al n. 209, codice fiscale 91097210339, Partita IVA n. 01563080330,

mi dichiara che è riunito in questo giorno, ora e luogo, in unica convocazione, il Consiglio Direttivo della suddetta Fondazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione della riformulazione degli artt. 8, 9, 11, 14, 15 e 17 dello Statuto approvato dal Consiglio Direttivo in data 24 novembre 2020 - redatto a ministero del Dott. Carlo Brunetti (Registrato a Piacenza il 02/12/2020 al n. 10220) per rendere il contenuto degli stessi conforme alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Piacenza n. 31/2020;*
- 2) *Varie ed eventuali",*

e mi richiede di far constare con atto pubblico delle risultanze della riunione dello stesso Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 14 Codice Civile e dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, nella sua qualità di Presidente della Fondazione e del Consiglio Direttivo, la comparente BARBIERI Patrizia, la quale constata e attesta:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone delle signore BARBIERI Patrizia, Presidente, CAMPOLONGHI Giuseppina e in videoconferenza - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 83/2020 e successive modificazioni - ZANARDI Barbara;

**REGISTRATO
A PIACENZA
Modello Unico**

il 19/01/2021

al n. 558

Serie 1T

con Euro 245,00

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti, Umberto Tosi, Presidente, di persona e Davide Cetti in videoconferenza, avendo giustificato la propria assenza Annamaria Marengi.

Il Presidente dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ai sensi del vigente Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al punto 1) dell'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dei suddetti argomenti, il Presidente espone ai presenti che alcune delle modifiche statutarie approvate nella riunione di questo Consiglio del 24 novembre 2020 contengono meri errori materiali e devono quindi essere riformulate per essere aderenti e conformi alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2020.

In particolare, il Presidente evidenzia che:

-- nel nuovo testo dell'art. 8 (già art. 7), comma 2; dell'art. 9 (già art. 8) commi 1 e 3; dell'art. 11 (già art. 10), comma 3, lett. g); dell'art. 14 (già art. 13), comma 9, lett. i); dell'art. 15 (già art. 13), comma 7; nonché nella rubrica e nel testo dell'art. 17 (già art. 15), è erroneamente indicata la locuzione "Direttore del Teatro" in luogo della locuzione corretta: "Direttore della Fondazione";

-- nello stesso art. 17: al comma 1, è erroneamente richiamato il comma 8, lettera i), in luogo del comma 9, lett. i), dell'art. 14; al comma 3, è erroneamente indicata la locuzione "improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri" in luogo di quella corretta: "attenendosi nella propria attività gestionale a tali criteri"; all'ultimo comma, va esattamente precisato che: "In caso di assenza o impedimento il Direttore della Fondazione è sostituito dal responsabile Amministrativo.".

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente invita i presenti a pronunciarsi sulla seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio Direttivo della "FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA", udita la relazione del Presidente e preso atto della necessità di riformulare gli articoli 8, 9, 11, 14, 15 e 17 dello Statuto - quali risultano dalle deliberazioni adottate da questo Consiglio il 24 novembre 2020 - per renderli conformi a quanto deciso dal Consiglio Comunale con la delibera n. 31/2020,

delibera:

1) di riformulare il comma 2 dell'art. 8 dello Statuto come segue:

"2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore della Fondazione, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.", dando pertanto atto che il testo corretto dello stesso art.

8 è il seguente:

"Art. 8 Bilancio di esercizio e criteri di gestione

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore della Fondazione, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato di 180 giorni.

4. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso alla locale Prefettura, organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

5. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.";

2) di riformulare i commi 1 e 3 dell'art. 9 dello Statuto come segue:

comma 1

"1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore della Fondazione entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.";

comma 3

"3. Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio successivo; il Direttore della Fondazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.",

dando pertanto atto che il testo corretto dello stesso art. 9 è il seguente:

"Art. 9 Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore della Fondazione entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dello stesso anno.

3. Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio successivo; il Direttore della Fondazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.";

3) di riformulare il comma 3, lett. g), dell'art. 11 dello Statuto come segue:

"g) sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore della Fondazione, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.";

dando pertanto atto che il testo corretto dello stesso art. 11 è il seguente:

"Art. 11 Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Piacenza o persona da lui delegata.

2. Il Presidente, a cui non può essere conferita alcuna delega gestionale diretta, ha la rappresentanza esclusivamente istituzionale della Fondazione, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo da adottarsi con apposita delibera.

3. Il Presidente ha:

a) la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;

b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Sostenitori;

c) cura l'osservanza dello Statuto e verifica l'esecuzione degli atti deliberati;

d) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;

e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

f) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g) sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore della Fondazione, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.";

4) di riformulare il comma 9, lett. i), dell'art. 14 dello Statuto come segue:

"i) nominare il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti, estranei al Consiglio Direttivo, qualificati per l'esperienza acquisita in ambito musicale e artistico, nell'organizzazione teatrale e nella predisposizione delle singole stagioni fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;"

dando pertanto atto che il testo corretto dello stesso art. 14 è il seguente:

"Art. 14 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali della Fondazione per il raggiungimento del suo scopo istituzionale. Ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri incluso il Presidente della Fondazione.

3. I componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente nel caso in cui sia il Sindaco di Piacenza, dura-

no in carica 3 (tre) anni e possono essere rinnovati una sola volta.

4. Sono membri del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei due maggiori conferenti tra i Soci Fondatori, l'Assessore alla cultura del Comune di Piacenza e n. 1 (uno) componente nominato dal Comune di Piacenza.

5. Per essere nominato componente del Consiglio Direttivo è necessario che il candidato:

a) possenga i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia;

b) non presenti cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile.

6. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

8. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice-Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

9. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 4;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

c) approvare i regolamenti;

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

e) deliberare le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;

f) approvare le modifiche statutarie;

g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 16 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;

h) deliberare in ordine all'aggiornamento della contribuzione annuale minima a carico dei Fondatori di cui al 2° comma dell'articolo 12;

i) nominare il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti, estranei al Consiglio Direttivo, qualificati per l'esperienza acquisita in ambito musicale e artistico, nell'organizzazione teatrale e nella predisposizione delle singole stagioni fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;

j) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 7;

k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;

l) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunto, previo preavviso o per gravi e giustificati motivi.";

5) di riformulare il comma 7 dell'art. 15 dello Statuto come segue:

"7. Il Direttore della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio Direttivo deve assumere la delibera di cui all'art. 14, lettera i).",

dando pertanto atto che il testo corretto dello stesso art. 15 è il seguente:

"Art. 15 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma presso la sede della Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di 2/5 (due quinti) dei componenti.

3. La Convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente con avviso spedito con posta elettronica, all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato dai componenti alla Fondazione Teatri. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della seduta.

5. E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

7. Il Direttore della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio Direttivo deve assumere la delibera di cui all'art. 14, lettera i).

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire anche i dipendenti della Fondazione Teatri, esperti esterni, rappresentanti di enti o istituzioni, qualora il Presidente lo ritenga opportuno.

9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

10. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

11. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

12. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte da dipendente con funzioni amministrative della Fondazione Teatri individuato dal Presidente.

13. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, da approvarsi da parte dei componenti il Consiglio Direttivo. Dopo la approvazione il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è depositato agli atti della Fondazione Teatri.";

6) di riformulare la rubrica e il testo dell'art. 17 dello Statuto come segue:

"Art. 17 Direttore della Fondazione

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 9, lettera i).

2. Al Direttore della Fondazione sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) sovrintendenza alle attività della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni degli organi della stessa;

b) responsabilità della gestione generale ed economico-finanziaria delle iniziative approvate;

c) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo;

d) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;

e) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

3. Il Direttore della Fondazione garantisce al Consiglio Direttivo che l'attività della Fondazione Teatri si svolga secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, attenendosi nella propria attività gestionale a tali criteri.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore della Fondazione è sostituito dal Responsabile Amministrativo."

7) di conferire mandato al Presidente ad apportare alle deliberazioni sopra adottate le modificazioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e comunque a compiere tutto quanto si renda necessario od opportuno per il buon esito dell'operazione."

* * * * *

Esaurite le votazioni, il Presidente dichiara che il Consiglio Direttivo, con il voto unanime dei consiglieri presenti, manifestato a voce e per alzata di mano, si è espresso a favore delle predette delibere.

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente mi consegna il testo dello Statuto della fondazione, aggiornato con le modifiche sopra deliberate, che si allega al presente

verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà della comparente.

Quindi dichiara chiusa la presente riunione alle ore diciotto e quarantatre minuti.

Spese ed imposte del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della "FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA".

* * * * *

La comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa sulla privacy e autorizza il notaio rogante al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione dello stesso, per esigenze organizzative dell'ufficio e per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto alla comparente che lo ha approvato.

Occupava sette pagine intere e parte della ottava pagina, per complessivi due fogli.

Il presente atto è sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

Firmato:

Patrizia Barbieri

Carlo Brunetti (L.S.)

Allegato "A" al Repertorio n. 55769 e Raccolta n. 22235

STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "Fondazione Teatri di Piacenza", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Piacenza, Via Verdi n° 41, presso la sede del Teatro Municipale di Piacenza di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Piacenza.

2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Piacenza e degli altri Fondatori originari.

3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'Estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia, sia all'Estero.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo istituzionale

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative di prosa e musicali, con particolare riferimento alla concertistica, all'opera lirica e alla danza, oltre ad attività collaterali, atte a favorire la crescita culturale della collettività rispetto alle suddette discipline artistiche, senza preclusione di generi. La Fondazione ha altresì lo scopo di promuovere specifiche iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza. La Fondazione persegue, infine, finalità di sostegno alle attività di formazione superiore e di ricerca, di organizzazione di mostre, eventi, e iniziative di tipo culturale, di sviluppo alla domanda culturale provinciale, anche per favorire la coesione sociale, la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e dell'uso razionale delle risorse ambientali come fondamento della cultura moderna, di agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo dell'economia territoriale e del turismo culturale sostenibile.

2. In particolare, la Fondazione provvede a garantire:

a) il funzionamento, la gestione e l'amministrazione del Teatro Municipale e di tutti i teatri/sale concessi in uso alla Fondazione Teatri o di proprietà della Fondazione medesima;

b) la realizzazione delle stagioni di prosa, di musica, concertistica, opera lirica e danza oltre ad attività collaterali, nell'ambito di una organica programmazione, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni assimilate.

Art. 3 Funzioni

1. Nel perseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione assolve alle seguenti funzioni:

- a) realizzare e gestire le attività indicate al precedente art. 2, avvalendosi dei propri organici aventi specifiche competenze tecniche, artistiche, attraverso la realizzazione di produzioni proprie, coproduzioni oltre alla promozione di spettacoli realizzati da terzi;
- b) curare la diffusione e la distribuzione degli spettacoli prodotti, anche presso altri centri di rappresentazione a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- c) promuovere corsi di formazione professionale per quadri artistici e tecnici;
- d) curare la promozione e l'organizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- e) nel rispetto della normativa in vigore può affidare la gestione di parte delle attività, compresi gli accordi necessari per l'ingaggio di compagnie musicali e teatrali o di singoli artisti, e stipulare contratti per assicurare la presenza del personale di servizio necessario allo svolgimento delle attività in programma;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazione con il mondo teatrale.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) partecipare, costituire, ovvero, concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
- e) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi

pubblici e privati;

f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art. 5 Patrimonio e finanziamento delle attività

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dagli altri apporti ricevuti in dotazione dai Fondatori indicati nell'articolo 12. Tale patrimonio, che potrà essere aumentato con apporti da parte di quanti condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire alla loro realizzazione, è integralmente destinato al perseguimento dei fini statutari.

2. Il patrimonio comprende:

a) il fondo di dotazione formato dagli apporti in denaro o in natura effettuati dai fondatori e dagli aderenti;

b) i beni immobili e/o relativi diritti e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;

c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi, enti pubblici, privati e persone fisiche, i quali condividano gli scopi della Fondazione, specificatamente destinati a patrimonio.

3. I contributi d'esercizio ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione ed a quelli derivanti dal fondo di dotazione.

4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome. Essa può tuttavia concedere l'uso del predetto valore immateriale per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 6 Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 7 Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione il fondo residuo, al netto delle spese, è devoluto ad altri enti non lucrativi che operano, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo dal vivo, individuati dal Consiglio Direttivo e, in difetto, dal Comune di Piacenza. A tal uopo, si procede con metodo trasparente e meritocratico.

2. Gli allestimenti ed i beni in proprietà saranno devoluti, con decisione del Consiglio Direttivo, al Comune di Piacenza che provvederà a garantirne la conservazione e l'utilizzo per fini culturali.

Art. 8 Bilancio di esercizio e criteri di gestione

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore della Fondazione, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato di 180 giorni.

4. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, il bilancio deve essere trasmesso alla locale Prefettura, organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

5. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 9 Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore della Fondazione entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dello stesso anno.

3. Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio successivo; il Direttore della Fondazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.

Art. 10 Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei Sostenitori (Fondatori e Aderenti);
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Piacenza o persona da lui delegata.

2. Il Presidente, a cui non può essere conferita alcuna delega gestionale diretta, ha la rappresentanza esclusivamente istituzionale della Fondazione, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo da adottarsi con apposita delibera.

3. Il Presidente ha:

- a) la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a

terzi;

b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Sostenitori;

c) cura l'osservanza dello Statuto e verifica l'esecuzione degli atti deliberati;

d) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;

e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

f) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g) sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore della Fondazione, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art. 12 Fondatori

1. Sono Fondatori: il Comune di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, IREN S.p.A. e Confindustria Piacenza.

2. La qualifica di Fondatore, si assume con l'impegno di versamento alla Fondazione della contribuzione minima annuale per tre anni, nella misura stabilita inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente determinata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Fondatore dura 3 anni e può essere confermata di triennio in triennio con la rinnovata assunzione dell'impegno al versamento della contribuzione minima di cui al precedente comma.

Tale volontà dovrà essere comunicata al Presidente della Fondazione almeno 6 mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 13 Assemblea dei Sostenitori (Fondatori e Aderenti)

1. L'Assemblea è costituita dai Fondatori e dai Sostenitori Aderenti e si riunisce almeno una volta l'anno per discutere dell'andamento economico e artistico della Fondazione.

2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La stessa può formalizzare raccomandazioni/indicazioni non vincolanti al Consiglio Direttivo.

Art. 14 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali della Fondazione per il raggiungimento del suo scopo istituzionale. Ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri incluso il Presidente della Fondazione.

3. I componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente nel caso in cui sia il Sindaco di Piacenza, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinnovati una

sola volta.

4. Sono membri del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei due maggiori conferenti tra i Soci Fondatori, l'Assessore alla cultura del Comune di Piacenza e n. 1 (uno) componente nominato dal Comune di Piacenza.

5. Per essere nominato componente del Consiglio Direttivo è necessario che il candidato:

a) posseda i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia;

b) non presenti cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile.

6. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

8. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vice-Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

9. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 4;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

c) approvare i regolamenti;

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

e) deliberare le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;

f) approvare le modifiche statutarie;

g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 16 possano divenire Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari;

h) deliberare in ordine all'aggiornamento della contribuzione annuale minima a carico dei Fondatori di cui al 2° comma dell'articolo 12;

i) nominare il Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti, estranei al Consiglio Direttivo, qualificati per l'esperienza acquisita in ambito musicale e artistico, nell'organizzazione teatrale e nella predisposizione delle singole stagioni fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;

j) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 7;

k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;

l) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari qualora venga meno l'impegno finanziario dagli stessi assunto, previo preavviso o per gravi e giustificati motivi.

Art. 15 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma presso la sede della Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di 2/5 (due quinti) dei componenti.

3. La Convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente con avviso spedito con posta elettronica, all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato dai componenti alla Fondazione Teatri. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della seduta.

5. E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

7. Il Direttore della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio Direttivo deve assumere la delibera di cui all'art. 14, lettera i).

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire anche i dipendenti della Fondazione Teatri, esperti esterni, rappresentanti di enti o istituzioni, qualora il Presidente lo ritenga opportuno.

9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

10. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

11. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

12. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte da dipendente con funzioni amministrative della Fondazione Teatri individuato dal Presidente.

13. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, da approvarsi da parte dei componenti il Consiglio Direttivo. Dopo la approvazione il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è depositato agli atti della Fondazione Teatri.

Art. 16 Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, per un periodo minimo di tre anni, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La qualifica di Sostenitore Aderente ha durata triennale ed è rinnovabile.

3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Ordinario, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

Art. 17 Direttore della Fondazione

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 9, lettera i).

2. Al Direttore della Fondazione sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) sovrintendenza alle attività della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni degli organi della stessa;

b) responsabilità della gestione generale ed economico-finanziaria delle iniziative approvate;

c) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo;

d) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;

e) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

3. Il Direttore della Fondazione garantisce al Consiglio Direttivo che l'attività della Fondazione Teatri si svolga secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, attenendosi nella propria attività gestionale a tali criteri.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore della Fondazione è sostituito dal Responsabile Amministrativo.

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo della gestione, il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri iscritti al Registro dei Revisori contabili e nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è individuato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sulla attendibilità e veridicità delle poste di bilancio e sull'attività di controllo effettuata.

6. I membri del Collegio dei Revisori possono, qualora lo ritengono opportuno, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere conto agli amministratori della Fondazione Teatri delle operazioni e dell'attività della stessa.

7. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione o in videoconferenza purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

8. I verbali del Collegio dei Revisori sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

9. I membri del Collegio dei Revisori, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per i profili di competenza.

10. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle natura di ente non di lucro della Fondazione Teatri e delle norme di legge vigenti.

Art. 19 Regolamenti interni

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Recesso

1. Ai Fondatori, Sostenitori Aderenti e Sostenitori Ordinari è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali in analogia all'art. 24 del Codice Civile.

2. I Fondatori, i Sostenitori Aderenti o i Sostenitori Ordinari che abbiano esercitato il diritto di recesso o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve

disposizioni diverse approvate specificatamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Clausola di rinvio

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firmato:

Patrizia Barbieri

Carlo Brunetti (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO BRUNETTI, NOTAIO IN PIACENZA,
CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART.
68-TER DELLA L.N., CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO
INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO
NELLA MIA RACCOLTA.

PIACENZA, 19 gennaio 2021